



CITTÀ di TAURISANO
(Provincia di Lecce)

Nota prot. n. 15441

Taurisano, 14 luglio 2025

OGGETTO: Servizio Igiene Urbana e “fattore di sharing”.

Premesso che gli anglicismi o i barbarismi, come venivano definiti in tempi nei quali alla lingua italiana veniva riconosciuta la dovuta dignità, sono nati per impedire alle persone di comprendere significato e senso delle parole, ritengo porre alla Vostra attenzione una questione non da poco a tutela dei diritti dei cittadini tutti, soprattutto di quanti pagano puntualmente la TARI (altra questione, quella della evasione ed elusione, alla quale sto rivolgendo la personale attenzione anche in relazione al dibattito conseguente alle recenti dichiarazioni del Ministro Giorgetti) auspicando la dovuta risposta.

Non credo necessiti che lo scrivente chiarisca a Voi i termini della questione in oggetto emarginata. Sono convinto tuttavia che imprese appaltatrici del servizio e avvocati, operando da autentiche lobbies, si insinuano, come serpi in seno, nei vuoti delle mancate risposte della politica (!).

Questa, per me, senza entrare nel merito di prospettate riforme degli ordinamenti, è la causa principale dell'intasamento del sistema giudiziario nazionale, amministrativo e non solo, con disservizi e costi per i Comuni assolutamente insostenibili e ingiustificabili sui quali la giustizia contabile avrebbe il dovere di determinarsi.

Buona parte del contenzioso comunale deriva dal servizio in oggetto, con deleterio impatto sui bilanci tra spese legali e accantonamenti nel fondo contenzioso che assorbono e, nella migliore delle ipotesi, bloccano risorse altrimenti disponibili.

Mi chiedo e Vi chiedo, appaltato il servizio di igiene urbana, talvolta aggiudicato in conseguenza di migliori offerte (sic!) dall'impresa anche in termini di raccolta differenziata, in relazione a quale presupposto di legge l'impresa rivendica mediamente il 70% dei ricavi dalla vendita dei materiali differenziati (fattore di sharing), lasciando al Comune, quindi ai cittadini che praticano la differenziazione dei rifiuti, l'irrisorio residuo?

Forse che il cittadino e l'Ente devono operare nel rispetto del principio per il quale la virtù è premio a se stessa mentre l'impresa in ossequio alla logica del profitto?

Il Comune paga il pattuito, l'impresa garantisce il servizio con l'obbligo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo per sua responsabilità, di rifondere il danno, allo steso modo in cui, nel sistema dei trasporti, le compagnie ferroviarie rimborsano

al viaggiatore, in parte o totalmente, il prezzo del biglietto se il ritardo rispetto al previsto orario di arrivo supera determinati margini. Giammai la compagnia ferroviaria chiede al viaggiatore un supplemento di spesa per un servizio per il quale è stato già pagato il dovuto.

Non sottraggo tempo ai Vostri impegni, ma resto convinto che la risposta sia dovuta ai cittadini che quotidianamente la sollecitano al Sindaco.

Al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessore all'Ambiente chiedo poi se ritengono bastevole che il Comune e i cittadini debbano accontentarsi, oltre alla riduzione dell'ecotassa nella misura di legge, della targa o della pergamena ricevuta, in quanto Comuni virtuosi, nella manifestazione barese di giovedì 10 luglio scorso, che è come dare l'osso ai cani e la polpa ai padroni. Dico questo non per sminuire il gesto, comunque apprezzabile, ma per chiedere un intervento su AGER ed ARERA a definitivo chiarimento della questione nella giusta e dovuta direzione.

Visto il diretto rapporto tra Regione Puglia e Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), ritengo che gli adempimenti di cui alla deliberazione ARERA n. 385/2023/RIF in materia di "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestore del servizio dei rifiuti urbani" costituiscano la migliore occasione per puntualizzare in maniera inequivocabile e definitiva la questione del "fattore di sharing", per me, ripeto, priva di ogni fondamento ed offensiva dell'intelligenza di un comune mortale. Se poi così non si vuole che sia, lo si dica chiaramente e, *obtorto collo*, me ne farò una ragione, consapevole che la politica è capace di tutto, soprattutto di ciò che non dovrebbe farsi.

In attesa, che auspico celere, ed in tempo utile per evitare costituzioni in giudizio delle quali sono giunte concrete avvisaglie, ringrazio e saluto.

Il Sindaco
Luigi Guidano

Nota prot. n. 15740

Taurisano, 17 luglio 2025

OGGETTO: Servizio Igiene Urbana e "fattore di sharing". Nota integrativa alla precedente prot. n. 15441 del 14.07.2025 di questa Amministrazione, che, ad ogni buon fine, si allega. La presente, depurata dei dati sensibili, in risposta alle pretese dell'ex Gestore del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Taurisano

(*Omissis*) preme invece immediatamente contestare e respingere la vostra affermazione secondo cui "*i proventi derivanti dal fattore di sharing (...) costituiscono un debito certo, liquido ed esigibile, discendente dalle determine Ager di validazione dei pef*".

Nell'ambito dei procedimenti di validazione dei PEF, infatti, la determinazione da parte di AGER dei coefficienti di sharing è funzionale e contribuisce unicamente alla determinazione dei corrispettivi tariffari e dell'equilibrio economico della gestione (cfr. art. 28 All. A MTR-2); compito - quest'ultimo - cui l'ETC deve assolvere per legge; esula viceversa dalle competenze dell'ETC stabilire se e in che misura a titolo di

sharing spettino degli importi al gestore del servizio ulteriori rispetto al canone di servizio riveniente dal PEF validato, non essendo l'AGER l'ente affidante e non potendo quindi ingerirsi nel concreto assetto di un rapporto contrattuale rispetto al quale è parte terza, al di fuori dei casi in cui non vi sia una norma che espressamente conferisca all'ETC un potere in tal senso.

Tant'è vero che nelle determinazioni con cui AGER ha validato il PEF del servizio, prima per gli anni 2020 e 2021 (MTR-1) e poi nel quadriennio 2022-2025 (MTR-2) non è evincibile alcuna specifica indicazione e/o quantificazione a tale proposito.

Non può pertanto minimamente condividersi quanto da voi affermato, secondo cui dalla relazione di validazione di AGER, una volta stabilita la quota dei proventi che vengono portati in riduzione dei costi a carico degli utenti, sarebbe *“agevole l'individuazione per differenza dei corrispettivi che devono essere riconosciuti al gestore”*.

Non soltanto, infatti, come detto, non vi è alcuna indicazione all'interno del PEF validato che legittimi tale operazione e un siffatto automatismo, ma neanche è dato ravvisare alcuna fonte normativa che riconosca un diritto del gestore in tal senso.

Sulla scorta di quanto precede, dovendosi quindi fare riferimento all'originario contratto di servizio, in quest'ultimo il fattore di sharing non è regolamentato; le parti avevano invece autonomamente disciplinato i meccanismi di premialità e di incentivazione delle performances del gestore per quanto concerne la raccolta differenziata (cfr. art. 20 CSA).

Senonché, come già evidenziato nella relazione ricognitiva predisposta dallo scrivente (pag. 8), codesto gestore ha raggiunto la percentuale di RD obbligatoria (da contratto) per il solo 2021, mentre il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata negli anni 2022-2023-2024 ha inevitabilmente determinato una diversa articolazione dei costi a carico del Comune di Taurisano a causa dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per le attività di trattamento/smaltimento del rifiuto secco residuo, nonché dei minori introiti a titolo di ricavi CONAI come conseguenza delle ridotte quantità di materiali differenziati (carta/cartone, plastica, vetro, metalli, RAEE) avviati a recupero.

E' dunque del tutto evidente che in applicazione della disciplina contrattuale, a codesta società non spetta alcun importo a titolo di premialità per le performances raggiunte dal gestore nella raccolta differenziata, non avendo essa nemmeno raggiunto, ad eccezione del 2021 - gli obiettivi minimi di RD che si era impegnata a garantire con la propria offerta di gara, ossia la proposta migliorativa grazie alla quale si è aggiudicata l'appalto.

Non può quindi pretendersi di invocare l'applicazione – come detto non dovuta - dell'istituto del fattore di sharing per eludere ex post la disciplina dell'originario contratto di servizio e ottenere il riconoscimento di somme che invece non sono in alcun modo dovute in forza del contratto di appalto, viste altresì le performances negative del gestore in materia di raccolta differenziata e il conseguente inadempimento contrattuale che ne è scaturito.

Diversamente, il riconoscimento (per giunta ex post) di importi a tale titolo finirebbe paradossalmente per premiare una palese reiterata inefficienza del gestore, con evidente stravolgimento della ratio che sottende ai meccanismi di premialità e allo stesso fattore di sharing.

Per tutte le ragioni che precedono, lo scrivente non ritiene di poter dar corso alle richieste di corresponsione di importi a titolo di sharing da voi avanzate. (*Omissis*)

Comprenderete che l'attivazione di eventuale contenzioso da parte dell'impresa obbligherebbe l'Amministrazione comunale alla costituzione in giudizio con spese non indifferenti.

Auspico quindi una celere risposta sulla questione.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Luigi Guidano

Nota prot. n. 434

Taurisano, 8 gennaio 2026

OGGETTO: Deliberazione 30 dicembre 2025, 591/2025/R/rif, recante *“Determinazioni in ordine all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025”, e relativo allegato. Comunicazioni.*

Egregi tutti,

non compete allo scrivente l'onere di valutare nel merito la deliberazione ARERA in oggetto richiamata; non posso comunque esimermi dalla responsabilità di attenzionare il rischio al quale vengono esposti i Bilanci presenti e futuri delle Amministrazioni comunali degli Enti di cui all'allegato “A” in conseguenza di decisioni assunte da altri e recepite quasi per imposizione dai rispettivi Consigli Comunali nel momento in cui si rendeva necessario approvare l'ammontare della TARI per l'esercizio finanziario di riferimento.

Ritengo che siffatto modo di agire da parte di soggetti comunque appartenenti alla Pubblica Amministrazione sia del tutto ingiustificabile e giuridicamente insostenibile nella misura in cui trasferisce responsabilità giuridiche e finanziarie ad un soggetto sostanzialmente passivo nella quantificazione dei costi.

Nessuno può essere chiamato a pagare danni che non ha contribuito a causare e, di converso, chi il danno l'ha causato deve rimediare.

Mi sia permesso un'esemplificazione, probabilmente banale, che rende bene il senso della situazione.

Se un infermiere somministra un farmaco legalmente in circolazione, testato dalle competenti autorità sanitarie e prescritto da uno specialista, causando un danno a chi lo riceve, chi ne pagherà le conseguenze? L'infermiere, il farmacista, il produttore del farmaco o lo specialista che l'ha prescritto?

Relativamente all'oggetto della presente, il ruolo del Comune è paragonabile a quello dell'infermiere, con l'aggiunta che il farmaco somministrato è stato prescritto, almeno nella fase iniziale, non da uno ma da due specialisti, AGER e ARERA, sia pure con ruoli diversi ma complementari, i quali hanno tenuto conto anche (preferisco non dire soprattutto) delle esigenze delle imprese gerenti il servizio nei comuni e dei titolari degli impianti e delle discariche, minimi o massimi che siano, pubblici o privati, aspetto questo che in Puglia chiama in causa anche il Governo Regionale relativamente alla gestione e chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

Non solo e chiedo venia dell'ardire.

Se un comune incorre in contenzioso, la magistratura contabile, giustamente, gli fa obbligo di accantonare in specifico fondo il necessario, quantificato in rapporto a formule predeterminate e rapportate al rischio di soccombenza. Nel caso di specie, trattandosi di determinazioni di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione alle quali i Comuni devono sottostare, mi chiedo e chiedo su cosa si fonda l'obbligo per le amministrazioni comunali di rimediare al danno finanziario causato da altri.

Se si generalizza il problema, per i bilanci comunali occorrerebbe imporre per legge la sottoscrizione di specifica e generale polizza di tutela per evitare dissesti e fallimenti benché determinati da altri.

Ritengo di aver reso il concetto, senza escludere la necessità di costituzione in giudizio. E sempre spese sono e sempre di alea si tratta, posto che le controparti hanno ormai compreso, avendone facoltà, quale sia il tribunale al quale rivolgersi (altro arcano in tempi di riforma del sistema giudiziario).

Per esplicitare l'arcano, richiamo il contenuto delle note trasmessevi in data 17 luglio 2025, prot. n. 15441 e 15740, che allego alla presente, alle quali, benché educatamente richiesto, non ho ricevuto alcuna risposta.

La chiedo alla presente, anche per quanto rappresentato nelle precedenti.

Ringrazio e saluto.

Il Sindaco
Luigi Guidano